



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 1458 DEL 30/11/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI E
CONTESTUALE REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.302
DEL 12 MAGGIO 2016**

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. AFFARI GENERALI

PROVVEDIMENTO: Immediatamente Esecutivo

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI E
CONTESTUALE REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.302 DEL 12 MAGGIO 2016**

IL DIRETTORE DEL U.O.C. AFFARI GENERALI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. AFFARI GENERALI** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che

- l'art. 3, comma 12, del d.lgs. n.502/1992, modificato dall'art. 4 del d.lgs. n.514/1993, prevede l'istituzione del Consiglio dei Sanitari in seno alle Aziende Sanitarie Locali;
- l'art. 25 della Legge Regionale della Campania n.32/1994 e ss.mm.ii. e il Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n.135/2012 e ss.mm.e ii., nel recepire la citata normativa, hanno definito il numero di componenti, la disciplina e le modalità di elezione, la composizione ed il suo funzionamento;
- con Delibera del Direttore Generale n.9 del 29/07/2016 è stato adottato, in via definitiva, il Regolamento aziendale per le elezioni del Consiglio dei Sanitari;
- la Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018 "*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie*" ha attuato la riforma del sistema ordinistico delle professioni sanitarie, attraverso il riconoscimento di nuove professioni e l'istituzione di nuovi ordini. La riforma prevede l'inglobamento delle professioni precedentemente regolamentate ma non ordinate all'interno degli ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione (PSTRP);

- il CCNL del Comparto Sanità 2016 – 2018, siglato in data 19 dicembre 2019, ha previsto l'istituzione di una Commissione paritetica al fine di:
 - *“individuare linee di evoluzione e sviluppo dell'attuale classificazione del personale, per la generalità delle aree professionali, verificando in particolare le possibilità di una diversa articolazione e semplificazione delle categorie, dei livelli economici e delle fasce; a tal fine, sarà operata una verifica delle declaratorie di categoria in relazione alle innovazioni legislative, ai contenuti del Patto per la Salute tra Stato e Regioni, ai cambiamenti dei processi lavorativi indotti dalla evoluzione scientifica e tecnologica; sarà inoltre attuata una conseguente verifica dei contenuti professionali in relazione a nuovi modelli organizzativi;*
 - *effettuare una analisi delle declaratorie, delle specificità professionali e delle competenze avanzate ai fini di una loro valorizzazione;*
 - *effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell'efficacia dell'intervento sanitario e sociosanitario;*
 - *rivedere i criteri di progressione economica del personale all'interno delle categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell'esperienza professionale maturata;*
 - *verificare la possibilità di prevedere, in conseguenza dell'evoluzione normativa e del riordino delle professioni nell'ambito del sistema sanitario nazionale, con particolare riferimento all'istituzione della nuova area delle professioni socio-sanitarie di cui all'art. 5 della legge n. 3/2018, la suddivisione del personale nelle seguenti aree prestazionali:*
 - *Area delle professioni sanitarie;*
 - *Area delle professioni socio-sanitarie;*
 - *Area di amministrazione dei fattori produttivi;*
 - *Area tecnico-ambientale;*
 - *delineare la funzione delle aree di cui alla lettera precedente nel modello di classificazione, configurandole come aggregazioni di profili aventi un carattere prestazionale finalizzato all'orientamento del risultato aziendale in termini di migliore efficienza ed efficacia degli interventi;*
 - *individuazione di eventuali nuovi profili non sanitari (ad esempio: autisti soccorritori);*
 - *valutare e verificare l'attuale sistema delle indennità in relazione all'evoluzione dei modelli di classificazione professionale.”*
- il CCNL del Comparto Sanità 2019 – 2021, siglato in data 2 novembre 2022, ha innovato il sistema di classificazione del personale sanitario, articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali e sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse;
- in particolare, rientrano nei profili professionali del Ruolo Sanitario:

✓ **Ruolo sanitario:** Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrica.

✓ **Professioni tecnico sanitarie:** Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Dietista, Igienista Dentale, Odontotecnico, Ottico.

✓ **Professioni sanitarie della riabilitazione:** Logopedista, Ortottista, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Fisioterapista, Massaggiatore non vedente, Educatore professionale, Podologo.

✓ **Professioni sanitarie della prevenzione:** Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.

Atteso che

- con delibera n.209 del 28/03/2017 è stato nominato l'ultimo Consiglio dei Sanitari aziendale;
- con delibera del Direttore Generale del n.432 del 14/04/2023 è stata nominata la Commissione elettorale per l'elezione del nuovo Consiglio dei Sanitari;
- in data 5 maggio 2023 la nominata Commissione si è insediata per dare avvio alle attività di competenza.

Preso atto del Verbale n. 3 della citata Commissione, nel quale la stessa ha rappresentato la necessità di procedere ad un aggiornamento del Regolamento che disciplina l'elezione del Consiglio dei Sanitari, approvato da ultimo con deliberazione n.302/2016.

Considerato che occorre procedere ad aggiornare il testo regolamentare, alla luce delle innovazioni normative e contrattuali nel frattempo intervenute e di cui in premessa;

Dato atto

- che il testo del regolamento predisposto alla luce delle novelle contrattuali è stato inviato alla UOC GRU con nota prot. n. 171986 del 11/09/2023 perché, tramite l'Ufficio per le Relazioni Sindacali, provvedesse a darne informativa alle Organizzazioni Sindacali;
- che con nota prot. n. 229088 del 27/11/2023 il Direttore della UOC GRU ha comunicato di aver trasmesso alla Organizzazioni Sindacali il Regolamento del Consiglio dei Sanitari con nota prot. n. 180302 del 22/09/2023, precisando che non era pervenuta alcuna osservazione da parte delle sigle sindacali;
- che la circostanza della collocazione della procedura di formulazione di un nuovo regolamento per l'elezione del Consiglio dei Sanitari nell'alveo delle materie oggetto di informativa sindacale si inserisce nel solco operativo già tracciato dal Management Aziendale funzionale ad una trasparente conduzione delle attività aziendali, di tal che la mancata formulazione di osservazioni da parte delle sigle sindacali sottende la condivisione del contenuto della proposta regolamentare;

Ritenuto, pertanto, di

- procedere alla revoca della deliberazione n.302 del 12 maggio 2016 avente ad oggetto l'adozione del Regolamento per l'elezione del Consiglio dei Sanitari;
- approvare, conseguentemente, il testo aggiornato del Regolamento de quo, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ricorrendone i presupposti;

propone al Direttore Generale di

- **procedere** alla revoca della deliberazione n.302 del 12 maggio 2016 avente ad oggetto l'adozione del Regolamento per l'elezione del Consiglio dei Sanitari;
- **approvare** il testo aggiornato del Regolamento per l'elezione del Consiglio dei Sanitari, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ricorrendone i presupposti;

Il Direttore f.f. U.O.C. AFFARI GENERALI

Dott.ssa Maria Carmela Della Rosa

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Amministrativo aziendale dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

- **procedere** alla revoca della deliberazione n.302 del 12 maggio 2016 avente ad oggetto l'adozione del Regolamento per l'elezione del Consiglio dei Sanitari;
- **approvare** il testo aggiornato del Regolamento per l'elezione del Consiglio dei Sanitari, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ricorrendone i presupposti;

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.
– Sostituisce la firma autografa)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Composizione del Consiglio dei Sanitari

Art. 3 Elettorado attivo e passivo

Art. 4 Commissione elettorale ed Uffici elettorali di Sezione

Art. 5 Candidature e formazione delle liste di candidati

Art. 6 Indizione delle elezioni

Art. 7 Preparazione dei seggi elettorali

Art. 8 Costituzione degli Uffici elettorali di Sezione

Art. 9 Operazioni di voto e di scrutinio

Art. 10 Espressione di voto

Art. 11 Scrutinio delle votazioni

Art. 12 Proclamazione degli eletti e nomina del Consiglio dei Sanitari

Art. 13 Ricorsi

Art. 14 Proclamazione degli eletti

Art. 15 Modulistica

Art. 16 Disciplina transitoria, normativa finale e di rinvio

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei membri del Consiglio dei Sanitari dell'ASL Napoli3sud, ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n.502/1992 e s.m.i. e della l.r. n.16/2008 e s.m.i..

Art. 2 Composizione del Consiglio dei Sanitari

1. Il Consiglio dei Sanitari è composto da 18 membri, di cui n.17 membri elettivi e un membro di diritto, il Direttore Sanitario, che lo presiede.

2. La componente elettiva del Consiglio è così composta:

N.	Categoria professionale
4	Dirigenti Medici Ospedalieri
1	Dirigente Medico Veterinario
1	Dirigente Medico Territoriale
2	Dirigenti Medici Convenzionati SSN

3	Dirigenti Sanitari (es. Psicologi, Farmacisti, Biologi, etc.)
1	Personale Infermieristico attività territoriali
1	Personale Infermieristico attività ospedaliera
1	Personale Tecnico sanitario territoriale
1	Personale Tecnico sanitario ospedaliero
1	Personale Tecnico riabilitativo territoriale
1	Personale Tecnico riabilitativo ospedaliero
Totale n.17 componenti elettivi	

Al riguardo si precisa quanto segue:

- Nella categoria dei medici specialisti ambulatoriali rientrano i medici del servizio di continuità assistenziale con rapporto a tempo indeterminato;
- Nella categoria dei medici territoriali si intendono i dirigenti medici distrettuali, dipartimentali territoriali e dei servizi centrali;
- Nella categoria del personale infermieristico sono inclusi i profili professionali del personale infermieristico stabiliti nelle declaratorie della contrattazione collettiva (*Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrica*) nonché i profili ad esaurimento riconducibili alla categoria in esame e ancora presenti in Azienda;
- Nella categoria del personale tecnico sanitario sono inclusi i profili professionali del personale tecnico sanitario stabiliti nelle declaratorie della contrattazione collettiva (*Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Dietista, Igienista Dentale, Odontotecnico, Ottico*) nonché i profili ad esaurimento riconducibili alla categoria in esame e ancora presenti in Azienda;
- Nella categoria del personale tecnico riabilitativo sono inclusi i profili professionali del personale tecnico riabilitativo stabiliti nelle declaratorie della contrattazione collettiva (*Logopedista, Ortottista, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Fisioterapista, Massaggiatore non vedente, Educatore professionale, Podologo*) nonché i profili ad esaurimento riconducibili alla categoria in esame e ancora presenti in Azienda.
- Nella categoria del personale Tecnico sanitario territoriale è altresì incluso il profilo di che, a norma della legge 3/2018 e successivi decreti attuativi afferisce al gruppo delle professioni sanitarie che compongono l'Ordine TSRM-PSTRP (acronimo di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e Prevenzione). Nella medesima categoria è incluso il profilo di Assistente sanitario che il DM 17/01/1997 n. 69 colloca nell'area delle professioni tecniche della prevenzione.

Art. 3 Elettorado attivo e passivo

1. Le elezioni sono indette 3 mesi prima della scadenza del mandato dei membri eletti, mediante pubblicazione, sul sito istituzionale-albo pretorio, di un avviso contenente le principali informazioni per le votazioni del Consiglio dei sanitari.

2. Sono eleggibili a membri del Consiglio dei Sanitari i medici, gli operatori sanitari e gli operatori tecnici, di cui all'articolo precedente, dipendenti di ruolo dell'Azienda e i medici titolari di rapporto convenzionale a tempo indeterminato (MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali interni, Medici del servizio di continuità assistenziale) alla data delle operazioni di voto.

3. Un componente eletto non può ricoprire l'incarico per più di due mandati.
4. Al fine di garantire la massima partecipazione e rappresentanza di competenze aziendali, i componenti del Collegio di Direzione non possono essere candidabili.
5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto e la ripartizione tra le diverse categorie professionali, nonché l'afferenza all'Ufficio Elettorale di struttura, saranno effettuati sulla base della maggiore percentuale di assegnazione ai diversi servizi istituzionali.
6. La UOC Gestione Risorse Umane provvede alla compilazione degli elenchi dell'elettorato attivo, indicando per ciascuno degli elettori il cognome, il nome, la qualifica e la matricola, e li trasmette al Presidente della Commissione elettorale, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
7. Saranno predisposti distinti elenchi per ciascuna categoria di elettori, distinti in funzione dei seggi elettorali.
8. Il Presidente della Commissione elettorale provvede a richiedere la pubblicazione degli elenchi sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni.
9. Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, ogni elettore può presentare ricorso motivato alla Commissione elettorale, che decide entro tre giorni, adottando ogni conseguente provvedimento.
10. Gli elenchi saranno comunque modificati e/o integrati sulla base delle cessazioni e/o assunzioni intervenute fino al giorno delle elezioni.
11. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino alla data delle elezioni.

Art. 4 Commissione elettorale ed Uffici elettorali di Sezione

1. È istituita una Commissione elettorale centrale deputata a curare tutti gli atti relativi alle operazioni di voto nonché a effettuare la proclamazione dei vincitori.
2. La Commissione elettorale, in particolare, provvede a:
 - acquisire dalla UOC Gestione Risorse Umane gli elenchi degli elettori almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - disporre la pubblicazione degli elenchi sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni;
 - assicurare adeguata pubblicità al provvedimento di indizione delle elezioni;
 - gestire le attività di organizzazione dei seggi elettorali, compresa la predisposizione del materiale necessario, con il supporto della UOC Acquisizione Beni e Servizi;
 - emanare le istruzioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni;
 - convocare i Presidenti dei seggi elettorali per la consegna del materiale occorrente presso i seggi;
 - decidere su eventuali reclami o ricorsi.
3. La Commissione Elettorale centrale è scelta dal legale rappresentante ed è composta da n.3 Dirigenti Amministrativi di I° e/o II° livello, tra cui è individuato il Presidente, e da un collaboratore amministrativo con funzioni di segreteria. Per ciascun componente titolare viene individuato un componente supplente.
4. È istituito, altresì, un seggio elettorale presso ciascun Presidio Ospedaliero (n.8) e presso ciascun Distretto sanitario (n.13).
5. I Presidenti dei seggi elettorali di struttura sono i Direttori dei Presidi Ospedalieri e/o dei Distretti Sanitari o loro delegati.
6. Spetta a ciascun Presidente di seggio individuare gli altri 2 componenti, di cui uno con funzioni di Vicepresidente e l'altro con funzioni di segretario

verbalizzante, tra il personale dipendente, di norma, del ruolo amministrativo, che non risulti incluso negli elenchi degli elettori.

7. I Seggi elettorali sono successivamente formalmente individuati con atto deliberativo del Direttore Generale. Per ognuno dei componenti è designato un titolare ed un supplente.

8. I componenti delle commissioni elettorali, sia centrali che periferiche, non devono essere titolari di incarichi sindacali.

Art. 5 Candidature e formazione delle liste di candidati

1. Il Direttore Generale, prima di indire le elezioni, emana un avviso per la presentazione delle candidature, ai fini della formazione delle liste distinte per categoria.

2. Le candidature - distintamente per ciascuna delle categorie professionali - devono essere presentate individualmente.

3. Gli interessati a candidarsi devono inoltrare apposita richiesta, secondo il modulo all'uopo predisposto, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, indirizzata al legale rappresentante della ASL, da consegnare all'Ufficio Protocollo a mano o a mezzo PEC protocollo@pec.aslnapoli3sud.it a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno fissato nell'avviso di indizione delle elezioni.

4. Verificate le condizioni di eleggibilità dei singoli candidati, la Commissione elettorale provvede a formare le liste di candidati, distinte per ciascuna categoria professionale, garantendo una tendenziale parità di genere.

5. Le liste così composte sono affisse all'Albo Pretorio digitale, in un link appositamente costruito "Elezioni Consiglio dei Sanitari", almeno una settimana prima della data delle elezioni, nonché nei seggi elettorali di struttura durante le operazioni di voto.

Art. 6 Indizione delle elezioni

1. Il Direttore Generale indice le elezioni e contestualmente fissa la data delle operazioni di voto.

2. L'avviso, oltre a contenere la data delle elezioni, indica le sedi ove le stesse si svolgeranno, l'orario di apertura e chiusura dei seggi, nonché il numero degli eleggibili.

3. L'avviso deve essere esposto nella sede centrale e in tutte le Sezioni periferiche aziendali, con allegate le liste degli eleggibili.

4. Fra l'indizione e l'inizio delle operazioni di voto deve intercorrere un periodo minimo di 10 (dieci) giorni ed uno massimo di 20 (venti) giorni.

5. Il giorno delle elezioni deve essere pubblicizzato con mail indirizzata a tutto il personale e con pubblicazione di un link "Elezioni consiglio dei sanitari" sul sito istituzionale.

Art. 7 Preparazione dei seggi elettorali

1. Il presidente del seggio elettorale provvede ad individuare, presso la sede stabilita per le elezioni, idoneo locale per lo svolgimento delle operazioni

di voto, nonché ad allestire almeno un tavolo, munito di sipario, con funzioni di cabina elettorale, in modo da garantire la segretezza del voto.

2. La Commissione elettorale provvede a convocare il presidente del seggio elettorale la mattina del giorno feriale antecedente quello della votazione e a consegnare:

- n. 2 copie degli elenchi degli elettori del Seggio assegnato, distinte per categoria professionale;
- n. 2 copie delle liste degli eleggibili, distinti per categoria professionale;
- le schede di votazione, distinte per colore;
- le urne, diverse tra loro, di materiale e di conformazione idonee a mantenere la segretezza del voto;
- materiale di cancelleria, comprese penne nere.

3. Nel pomeriggio del giorno feriale antecedente quello fissato per le elezioni, il presidente del seggio elettorale convoca la prima riunione del seggio elettorale per provvedere a:

- autenticare le schede di votazione, che devono essere timbrate e vidimate dal presidente o dagli scrutatori a ciò delegati;
- affiggere nel locale in cui si svolgono le operazioni elettorali copia delle liste dei candidati, dell'avviso e del regolamento che disciplina le modalità delle elezioni;
- predisporre le urne in modo che siano visibili a tutti;
- disporre tutte le azioni per facilitare l'accessibilità ai colleghi disabili;
- porre in essere ogni ulteriore adempimento necessario a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

4. Al termine della riunione, il presidente del seggio provvede a porre in essere gli accorgimenti necessari a garantire l'inviolabilità del locale ospitante il seggio.

Art. 8 Insediamento dei Seggi elettorali

1. L'insediamento del seggio elettorale periferico ha luogo alle ore 7:00 del giorno fissato nell'avviso di indizione delle elezioni.

2. L'apertura dei seggi nel giorno stabilito per le operazioni di voto va dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

3. Il Presidente del Seggio elettorale, verificata la regolare composizione del seggio, lo dichiara aperto e avvia le operazioni di voto.

4. In ogni caso nel corso delle operazioni di voto deve essere presente sempre il Presidente, o chi ne svolge temporaneamente le funzioni, e il segretario.

5. Dalla chiusura delle operazioni di voto, e per tutte le successive operazioni, devono essere presenti tutti i componenti del seggio oltre al segretario.

Art. 9 Operazioni di voto e di scrutinio

1. La votazione avviene a scrutinio segreto mediante la compilazione di apposita scheda elettorale, di colore diverso per ciascuna categoria professionale.

2. L'elettore si presenta al seggio elettorale munito di documento di riconoscimento (es. carta d'identità, patente, passaporto ecc.).

3. Uno degli scrutatori, verificata l'inclusione dell'elettore nel corrispondente elenco, vi registra gli estremi del documento e appone la propria firma, quindi invita l'elettore ad apporre la propria firma in corrispondenza.

4. All'elettore viene consegnata, assieme alla penna nera, la scheda di votazione corrispondente alla categoria di appartenenza.

5. Per le votazioni sono osservate le seguenti disposizioni:

- gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto;
- è ammesso al voto, previa autorizzazione della Commissione Centrale, l'elettore che per mero errore non risulti inserito nell'elenco degli elettori di ciascun seggio;
- ciascun elettore non può esprimere il proprio voto per una categoria diversa da quella a cui appartiene;
- ciascun candidato non può essere eletto per una categoria diversa da quella a cui appartiene.

6. Gli elettori già presenti nel seggio alle ore 20 sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

Art. 10 Espressione di voto

1. Il voto deve essere espresso in modo chiaro e leggibile, in stampatello, indicando cognome e nome del candidato scelto.

2. In caso di identità di cognome tra i candidati deve essere indicato, a pena di nullità, il cognome e nome del candidato che si intende votare.

3. In caso di identità di cognome e di nome tra i candidati deve essere indicata, a pena di nullità, la data di nascita del candidato che si intende votare.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore deve scrivere entrambi i cognomi.

5. Il numero di preferenze che ciascun elettore può esprimere variano a seconda della categoria professionale:

- per Dirigente medico ospedaliero possono essere espresse fino a 3 preferenze;
- per Dirigente sanitario non medico possono essere espresse fino a 2 preferenze;
- per tutte le altre categorie professionali un'unica preferenza.

6. Sono annullate le schede che:

- non contengono alcun voto e presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
- contengono espressioni di voto ma presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- contengono espressioni di voto ma, per le modalità in cui sono espresse, non consentono di identificare in modo chiaro ed univoco la volontà dell'elettore;
- contengono espressioni di voto in numero superiore a quanto previsto al comma precedente;
- non riportino il timbro o la firma del componente del seggio.

7. Qualora una scheda contenga un nominativo non votabile perché non compreso tra i candidati della lista per cui si vota, il voto è annullato. In tal caso restano valide le eventuali e ulteriori espressioni di nominativi compresi tra i candidati della lista per cui si vota.

8. Le schede non contenenti alcuna espressione di voto o alcuna scrittura sono dichiarate schede bianche.

9. Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnata sia deteriorata ovvero egli l'abbia inavvertitamente deteriorata, può richiederne una seconda

restituendo la prima, la quale verrà messa in un apposito plico delle schede deteriorate.

10. Esercitato il diritto di voto, l'elettore riconsegna al Presidente la scheda chiusa, che viene deposta in sua presenza nell'urna.

Art. 11 Scrutinio delle votazioni

1. Chiuse le operazioni di voto, il presidente del seggio, tenendo conto del numero dei votanti, decide se procedere immediatamente alle operazioni di spoglio, ovvero se rimandarle al giorno successivo. In tal caso, le urne contenenti le schede dovranno essere sigillate con apposita carta autoadesiva, sulla quale verranno apposte le firme dei componenti il seggio, e dovranno essere osservate tutte le norme a garanzia dell'inviolabilità del locale ospitante il seggio.

2. Una volta avviate, le operazioni di spoglio delle schede votate devono essere portate avanti senza interruzioni e terminare entro 24 ore dalla chiusura del seggio.

3. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza.

4. In caso di discordanze insanabili intervenute tra i componenti del seggio per la dubbia attribuzione dei voti la competenza a dirimere la controversia è devoluta alla Commissione Centrale.

5. Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio provvede alla formazione dei plichi e alla compilazione del verbale da inoltrare alla Commissione elettorale centrale per gli adempimenti di competenza.

6. Concluse le operazioni di voto, il presidente avrà cura di sigillare entro appositi plichi, controfirmati da tutti i componenti del seggio elettorale, le schede non utilizzate per le votazioni.

7. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

8. Le operazioni di spoglio devono essere svolte distintamente per ciascuna delle urne. Uno scrutatore, designato dal presidente, estrae dall'urna, una alla volta, le schede e provvede alla loro apertura e consegna al presidente; il presidente, assistito dall'altro scrutatore, legge ad alta voce il cognome e nome del votato o dei votati e ripone la scheda assieme a quelle precedentemente spogliate, distinte per categoria.

9. Il segretario prende nota dei voti nelle tabelle di scrutinio, distinte per categoria.

10. Le schede di votazione dichiarate bianche o nulle e le schede deteriorate vengono raccolte separatamente e registrate su prospetti dedicati.

11. Il presidente provvede a dare atto nel verbale di tutte le operazioni compiute, compreso il riscontro numerico delle schede, dei votanti e dei voti complessivamente raggiunti, per ciascuna categoria, da ciascun votato.

12. Completate le operazioni di spoglio, il presidente dichiara chiuso il seggio e, assistito dagli scrutatori:

a. forma cinque plichi contenenti, rispettivamente:

- 🌐 le schede spogliate i cui voti sono stati ritenuti validi;
- 🌐 le schede bianche;
- 🌐 le schede deteriorate;
- 🌐 le schede annullate;
- 🌐 gli elenchi firmati.

b. provvede a sigillare i plichi, sull'esterno dei quali, oltre all'indicazione del contenuto, vengono apposte le firme di tutti i componenti il seggio elettorale;

c. provvede alla chiusura del verbale, che dovrà essere firmato da tutti i componenti del seggio;

- d. provvede ad inoltrare, a mezzo pec e appena concluse le operazioni, copia del verbale all'indirizzo elezioniconsigliosanitari@pec.aslnapoli3sud.it;
- e. provvede a consegnare a mano al presidente della Commissione elettorale, non oltre 48 ore dalla chiusura del seggio, i plichi sigillati unitamente all'originale del verbale.

Art. 12 Proclamazione degli eletti e nomina del Consiglio dei Sanitari

1. La Commissione elettorale si riunisce il giorno feriale successivo alla conclusione delle operazioni dei seggi elettorali per provvedere a recepire i verbali delle operazioni dei seggi elettorali e le risultanze dei voti ottenuti da ciascun votato.
2. Terminata tale operazione, la Commissione procede alla redazione di un verbale, nel quale dovrà, in particolare, risultare, con riferimento a ciascuna categoria:
 - il numero dei votanti e dei voti validi;
 - il numero delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede deteriorate;
 - il numero dei voti riportati da ciascun votato;
 - la graduatoria;
 - la composizione della parte elettiva del Consiglio dei Sanitari.
3. Risultano eletti coloro che nelle rispettive categorie elettorali hanno riportato il maggior numero di voti validi.
4. A parità di voti, risulta eletto il dipendente più anziano di età.
5. Il verbale dovrà essere pubblicato sul sito web aziendale. La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione, provvederà a trasmettere al Direttore Generale, ai fini della proclamazione degli eletti il processo verbale nonché le schede votate, quelle residue nonché tutto il materiale elettorale avuto in dotazione.

Art. 13 Ricorsi

1. Gli elettori e gli eleggibili possono presentare ricorso alla Commissione elettorale nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione del verbale, di cui all'articolo precedente.
2. La Commissione elettorale decide sui ricorsi entro due giorni dal ricevimento, dando comunicazione al ricorrente dell'esito del ricorso.

Art. 14 Proclamazione degli eletti

1. Il Direttore Generale con proprio atto deliberativo, su proposta della UOC Affari Generali, procede alla proclamazione degli eletti e dispone la trasmissione dell'atto al Direttore Sanitario che provvede a convocare la prima seduta del Consiglio.
2. I membri eletti durano in carica tre anni.
3. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro eletto, si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che è risultato dalla votazione e, qualora la graduatoria sia esaurita, si procede a nuove elezioni.
4. I membri eletti decadono automaticamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 15 Modulistica

1. Sul sito istituzionale, nella sezione “Consiglio dei Sanitari”, sono pubblicati i format della seguente documentazione:

- 1) Avviso per le elezioni del Consiglio dei Sanitari;
- 2) Richiesta di presentazione di candidatura;
- 3) Scheda elettorale;
- 4) Tabella di scrutinio;
- 5) Verbale delle operazioni degli Uffici elettorali periferici;
- 6) Verbale delle operazioni della Commissione Elettorale Centrale.

Art. 16 Disciplina transitoria, normativa finale e di rinvio

1. Il presente Regolamento, che sostituisce quello precedente, entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

2. È fatta salva la nomina della Commissione Centrale attualmente istituita nonché gli atti predisposti dalla stessa nelle more dell'aggiornamento della presente disciplina.

3. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, valgano le previsioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.